

- ORDINANZA 27 agosto 2004 del Ministero della Salute. Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani. (Ordinanza Sirchia) (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-2004)

Art. 1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.1, comma 1, lettera b)(*elenco*):

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Allegato

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza:

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell'Anatolia;

Cane da pastore dell'Asia centrale;

Cane da pastore del Caucaso;

Cane da Serra da Estrela;

Dogo Argentino;

Fila brasileiro;

Mastino napoletano;

Perro da canapo majorero;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Pit bull;

Pitt bull mastiff;

Pit bull terrier;

Rafeiro do alentejo;

Rottweiler;

Tosa inu